

SCHEDA DI LETTURA SULLA ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

DDG n. 58 del 25 luglio 2013

I TFA speciali, d'ora in poi PSA (Percorsi Speciali Abilitanti) sono previsti dal [Decreto Ministeriale 81/13](#) di modifica del regolamento sulla formazione iniziale ([DM 249/10](#)).

Con il [DDG 58/13](#) vengono attivate le procedure per la presentazione delle domande.

Successivamente saranno definite le modalità per la ripartizione dei candidati nei vari anni accademici e le modalità di attivazione dei corsi.

Di seguito alcune indicazioni sui requisiti, sulle modalità di compilazione delle domande on-line e sull'organizzazione dei corsi.

Per maggiori informazioni e per la consulenza è possibile rivolgersi a tutte le [sedi della FLC CGIL](#).

Scadenza per la presentazione delle domande	29 agosto 2013
Come si presentano le domande	Le domande si presentano esclusivamente in modalità web utilizzando le funzioni delle istanze on-line del MIUR.
Chi può partecipare	Coloro che siano in possesso: <ul style="list-style-type: none"> • del prescritto titolo di studio • di 3 (tre) anni di servizio (incluso il sostegno) nelle scuole statali o paritarie o nella formazione professionale (solo per servizi corrispondenti a classi di concorso nei percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a partire dal 2008/2009). Almeno un anno scolastico di servizio deve essere stato svolto nella classe di concorso (nella scuola secondaria di I e II grado) o sul posto (Infanzia e primaria) per la quale si intende partecipare.
Chi non può partecipare	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti della scuola statale con un contratto a tempo indeterminato • Coloro che siano già abilitati per l'insegnamento richiesto (si può possedere altra abilitazione) • Coloro che pur in possesso di almeno 3 (tre) anni di servizio, non abbiano effettuato un anno scolastico di servizio nella classe di concorso (nella scuola secondaria di I e II grado) o sul posto (Infanzia e primaria) per la quale intendano partecipare
Come si calcolano i 3 (tre) anni?	<p>I) Regole generali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodo: dal 1999/2000 al 2011/2012 • Validità anno scolastico: almeno 180 giorni (o dal 1 febbraio e ininterrottamente fino alle valutazioni finali) sul medesimo insegnamento (incluso il sostegno) nell'anno scolastico. • In via transitoria, in attesa dello specifico provvedimento normativo, il calcolo dei tre anni

	<p>scolastici potrà includere anche il 2012/2013</p> <p>II) Regole valide per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si possono cumulare a condizione che per ogni anno scolastico siano stati prestati i previsti 180 giorni in uno dei due ordini di scuola (incluso il servizio su sostegno afferente a quell'ordine di scuola) <p>III) Regole valide per la scuola secondaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria si possono cumulare a condizione che per ogni anno scolastico siano stati prestati i previsti 180 giorni in una stessa classe di concorso (incluso il servizio su sostegno afferente ad essa)
Per quali insegnamenti è possibile partecipare?	E' possibile partecipare per uno solo degli insegnamenti per i quali sia stato prestato almeno un anno di servizio
A chi si indirizza la domanda	Ad un Ufficio Scolastico Regionale scelto dall'aspirante con l'indicazione dell'ultima provincia di servizio e dichiarando di garantire sia l'espletamento del servizio che la frequenza dei corsi.
Cosa si deve dichiarare nella domanda?	<p>Nelle domanda oltre all'indicazione dell'insegnamento prescelto dovranno essere indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado); 2. i servizi prestati negli anni scolastici dal 1999/2000 al 2011/2012 specificandone la tipologia 3. gli ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli indicati precedentemente, compreso l'anno scolastico 2012/2013 4. il possesso di altre abilitazioni, specificandone le caratteristiche <p>NB: E' opportuno dichiarare tutti i servizi prestati, anche inferiori ai 180 giorni nell'anno scolastico, perché probabilmente saranno utilizzati per lo scaglionamento dei corsi nel biennio (triennio)</p>
Organizzazione dei corsi	L'organizzazione dei corsi è prevista per tutti gli insegnamenti (inclusi gli ITP e Strumento musicale). I corsi saranno attivati in due (forse tre) anni accademici e i candidati saranno ripartiti con un successivo provvedimento: abbiamo chiesto sia utilizzata l'anzianità di servizio.

Caratteristiche dei corsi	<p>Corsi per la scuola primaria e dell'infanzia I corsi sono gli stessi previsti per i maestri diplomati (DM 249/10 art. 15 comma 16). La durata è di un anno accademico pari a 60 crediti finalizzati al rafforzamento delle competenze generali pedagogico/didattiche, all'acquisizione delle competenze di livello B2 in lingua inglese, alla didattica dei vari ambiti disciplinari, alle competenze digitali e all'integrazione degli alunni con disabilità. Vedi all. A DM 11 novembre 2011.</p> <p>Corsi per la scuola secondaria I corsi hanno una durata di un anno accademico ma i crediti richiesti sono solo 41 essendo considerato già svolto il tirocinio (19 CFU). I 41 crediti sono relativi a competenze pedagogico/didattiche, alla didattica delle discipline, alle competenze digitali e all'integrazione degli alunni con disabilità. Analogamente al TFA ordinario, non è richiesto il livello B2 in lingua straniera. Vedi Tabella 11 Bis del DM 81/13.</p>
----------------------------------	--

Questioni ancora da chiarire sulle quali siamo impegnati ad ottenere chiarimenti dal Ministero e di cui daremo notizia successivamente.

- 1) Validità del servizio da educatore ai fini dell'accesso alla abilitazione per la scuola primaria (che è anche abilitazione per educatori).**
- 2) Validità dei servizi effettivamente prestati nei progetti regionali (salva precari)**
- 3) Modalità di individuazione delle tipologie di servizi validi prestati nella formazione professionale nei corsi finalizzati all'obbligo di istruzione**
- 4) Possibilità di congelare i percorsi in atto per accedere al PSA e valorizzazione dei crediti eventualmente già acquisiti in percorsi ordinari**